Gazzetta ufficiale

L 206

41° anno

23 luglio 1998

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	* Regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale	1
	Regolamento (CE) n. 1573/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	5
	* Regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco	7
	* Regolamento (CE) n. 1575/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round	13
	* Regolamento (CE) n. 1576/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	15
	* Regolamento (CE) n. 1577/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base nei nuovi Länder tedeschi e che abroga il regolamento (CE) n. 1763/96	17

Prezzo: 19,50 ECU (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	* Regolamento (CE) n. 1578/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 nel settore del tabacco greggio in ordine alla distribuzione delle quote di produzione complementari e alle clausole ai contratti di coltivazione per il raccolto 1997 in Italia	19
	* Regolamento (CE) n. 1579/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese	21
	* Regolamento (CE) n. 1580/98 della Commissione, del 21 luglio 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	26
	Regolamento (CE) n. 1581/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	32
	Regolamento (CE) n. 1582/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	34
	Regolamento (CE) n. 1583/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97	36
	Regolamento (CE) n. 1584/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	37
	Regolamento (CE) n. 1585/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	39
	* Regolamento (CE) n. 1586/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/98 che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1997, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario per gli anticipi per il 1998	42

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/467/CE:

* Decisione della Commissione, del 2 luglio 1998, che stabilisce alcune disposizioni d'applicazione della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) [notificata con il numero C(1998) 1819] 43

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1572/98 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1998

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

- (1) considerando che il Consiglio europeo riunito a Strasburgo l'8 e il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio, ad adottare su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale; che a tal fine il 7 maggio 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1360/90 (4) che istituisce detta Fondazione;
- considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 1360/90, i paesi che possono beneficiare dei programmi della Fondazione sono i paesi beneficiari dell'aiuto economico in base al regolamento (CEE) n. 3906/89 (5) (programma Phare) e al regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 (6) (programma Tacis);
- considerando che i rappresentanti del Consiglio, della Commissione, degli Stati membri e dei paesi del Mediterraneo, riuniti a Barcellona il 27 e il 28 novembre 1995, hanno convenuto nella loro Dichiarazione sull'instaurazione di un partenariato euromediterraneo di porre maggiormente l'accento sulla dimensione sociale, culturale ed umana; che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, il programma di lavoro che attua la dichiarazione di Barcellona prevede un impegno iniziale,

tra l'altro, per la formazione professionale, a cui la Fondazione europea per la formazione professionale intende contribuire; che il Consiglio europeo, riunito a Madrid il 15 e il 16 dicembre 1995, ha invitato il Consiglio e la Commissione a porre in pratica la dichiarazione di Barcellona e il programma di lavoro;

- considerando che il regolamento (CE) n. 1488/96 (7) prevede misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (MEDA);
- considerando che nell'ambito degli sforzi dei partner mediterranei di riformare le loro strutture socioeconomiche è essenziale lo sviluppo delle risorse umane per conseguire stabilità e prosperità a lungo termine e in particolare per pervenire ad un equilibrio socioeconomico;
- considerando che la Fondazione è stata istituita per fornire una risposta flessibile alle specifiche e differenti esigenze dei vari paesi beneficiari; che, nel fornire assistenza sulla base delle esperienze comunitarie nel campo della formazione professionale, alla Fondazione è affidato il compito di collaborare con strutture regionali, nazionali, pubbliche e private della Comunità e di paesi terzi esercitando le sue funzioni in stretta cooperazione con le istituzioni nazionali e internazionali esistenti; che esiste la possibilità di partecipazione alle attività della Fondazione di paesi terzi che condividono l'impegno della Comunità a fornire sostegno nel campo della formazione; che sono garantite la coerenza e la complementarità tra il lavoro della Fondazione ed altre azioni comunitarie;
- (7) considerando che le conoscenze e l'esperienza diretta della Fondazione in materia di esigenze e circostanze specifiche dei paesi potenziali benefi-

⁽¹) GU C 156 del 24. 5. 1997, pag. 27. (²) GU C 104 del 6. 4. 1998. (³) GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 45. (⁴) GU L 131 del 23. 5. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2063/94 (GU L 216 del 20. 8. 1994,

pag. 9). (5) GU L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26. 4. 1996,

pag. 5). (6) GU L 165 del 4. 7. 1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1.

ciari nel settore della formazione professionale e dello sviluppo delle risorse umane possono contribuire proficuamente alla definizione della politica di aiuti della Comunità ai fini della riforma dei sistemi di formazione professionale di tali paesi;

(8) considerando che l'attuazione dei programmi in materia di formazione professionale dovrebbe offrire alla Fondazione l'opportunità di provare programmi innovativi e trasferire le prassi migliori;

ΙΤ

- (9) considerando che nell'ambito del quadro istituzionale istituito per la Fondazione l'esperienza della Comunità può essere messa a disposizione anche dei paesi partner del Mediterraneo;
- (10) considerando che dovrebbe essere accordata alla Commissione una rappresentanza adeguata nel consiglio di amministrazione della Fondazione per tenere conto di questo più ampio mandato, senza peraltro che siano modificate le competenze del consiglio di amministrazione e le norme di voto né sia previsto un corrispondente aumento del numero di voti a disposizione dei rappresentanti della Commissione;
- (11) considerando che l'efficienza dell'operato della Fondazione trarrà beneficio da una serie di misure di accompagnamento; che le linee direttrici generali stabilite a livello comunitario consentiranno di accordare più efficacemente le attività della Fondazione alle politiche comunitarie nei confronti dei paesi partner;
- (12) considerando che la cooperazione con altri organismi comunitari pertinenti consente l'impiego efficace delle risorse e dovrebbe essere rafforzata per sfruttare le sinergie; che la Commissione può contribuirvi efficacemente;
- (13) considerando che i poteri decisionali del consiglio di amministrazione della Fondazione saranno rafforzati tramite una correlazione più stretta tra il programma di lavoro della Fondazione e il suo bilancio, segnatamente adottando i due documenti mediante una procedura coordinata e collegando strettamente la spesa della Fondazione alle sue attività,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/90 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - «Il presente regolamento istituisce la Fondazione europea per la formazione professionale, in prosieguo denominata "Fondazione", che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale dei seguenti paesi:

- paesi dell'Europa centrale e orientale che nel regolamento (CEE) n. 3906/89 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente vengono indicati come beneficiari potenziali di un aiuto economico da parte del Consiglio;
- gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia beneficiari del programma inteso a sostenere la riforma economica e la ripresa nell'ambito del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente; e
- i territori e paesi terzi mediterranei che in base al regolamento (CE) n. 1488/96 o a qualsiasi successivo atto giuridico pertinente beneficiano delle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle loro strutture economiche e sociali.

Tali paesi sono denominati qui di seguito "paesi beneficiari potenziali".»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Campo d'applicazione

La Fondazione, sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, opera nel settore della formazione professionale che comprende la formazione iniziale e continua, la riqualificazione dei giovani e degli adulti, ed in particolare la formazione manageriale.»

- 3) All'articolo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
 - «Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, assolve le seguenti funzioni:».
- 4) All'articolo 3, il terzo trattino della lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «— attua, su richiesta della Commissione o dei paesi potenziali beneficiari e in cooperazione col consiglio di amministrazione, programmi di formazione professionale concordati tra la Commissione e uno o più paesi potenziali beneficiari, nel contesto della politica comunitaria di assistenza a tali paesi, valendosi dei gruppi pluridisciplinari di specialisti in stretta collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati e traendo proficuo insegnamento dall'esperienza dei programmi comunitari di formazione professionale; nella selezione dei progetti che la Fondazione deve gestire sarà data priorità a progetti di valore innovativo e — per i paesi candidati all'adesione — a progetti direttamente correlati con i programmi della Comunità nel settore della formazione professionale;».

5) All'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

ΙΤ

- e) «conferisce al consiglio di amministrazione il potere di fissare le procedure di aggiudicazione per i progetti finanziati o cofinanziati dalla Fondazione, tenendo pienamente conto delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3906/89, in particolare all'articolo 7, dal regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96, in particolare agli articoli 6 e 7, dal regolamento (CE) n. 1488/96, in particolare all'articolo 8, o in altri successivi atti giuridici pertinenti;».
- 6) All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
 - «La Fondazione coopera con gli altri organismi comunitari pertinenti, segnatamente il Cedefop, con il sostegno della Commissione.»
- 7) All'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - «La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione.»
- 8) All'articolo 5, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:
 - «Ciascun rappresentante degli Stati membri all'interno del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente ad un voto.».
- 9) All'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
 - «7. Sulla base di un progetto presentato dal direttore della Fondazione il consiglio di amministrazione esamina, in consultazione con la Commissione, il progetto preliminare di programma di lavoro annuale per l'anno successivo al più tardi il 30 novembre di ogni anno. L'adozione definitiva del programma ha luogo all'inizio di ogni anno, nel contesto di una prospettiva triennale. Il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, ove ciò si renda necessario, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.

Per ciascuno dei progetti e delle attività in esso previste, il programma di lavoro annuale specifica una stima relativa alle spese necessarie e la destinazione delle risorse di personale e di bilancio.»

- 10) All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «I membri del comitato sono scelti fra esperti negli ambienti della formazione o di altra natura interessati ai lavori della Fondazione, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di rappresentanti delle

parti sociali, della Commissione, degli organismi internazionali attivi nel fornire assistenza in materia di formazione e dei paesi e territori beneficiari potenziali.

- 11) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Il consiglio d'amministrazione chiede candidature:
 - a ciascuno Stato membro,
 - a ciascun paese beneficiario potenziale,
 - alla Commissione,
 - alle parti sociali a livello europeo, già partecipanti ai lavori delle istituzioni della Comunità e
 - alle organizzazioni internazionali pertinenti.»
- 12) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni. Tale mandato potrà essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a cinque anni.
 - Il direttore è competente per:
 - la preparazione e l'organizzazione dell'attività del consiglio d'amministrazione, degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti da quest'ultimo e, in particolare, sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, della stesura del progetto di programma di lavoro annuale della Fondazione;
 - l'ordinaria amministrazione della Fondazione;
 - la preparazione del resoconto delle entrate e delle uscite e l'esecuzione del bilancio della Fondazione:
 - la preparazione e pubblicazione dei rapporti menzionati nel presente regolamento;
 - tutte le questioni riguardanti il personale;
 - l'esecuzione dei compiti affidatigli ai sensi dell'articolo 3, nonché di quelli previsti dal programma di lavoro annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 7;
 - l'esecuzione delle decisioni del consiglio d'amministrazione e delle linee direttrici dettate per le attività della Fondazione.»
- 13) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Connessioni con altre azioni comunitarie

La Commissione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione e, se del caso, in conformità delle procedure di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, all'articolo 8 del regolamento (Euratom,

CE) n. 1279/96 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96 o di qualsiasi successivo atto giuridico pertinente, garantisce la coerenza e, se necessario, la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi beneficiari potenziali, con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma Tempus nonché agli altri programmi ed azioni in materia di formazione attuati a livello comunitario, incluso Med-Campus.»

IT

- 14) All'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
 - «4. Il consiglio d'amministrazione, dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio della Fondazione insieme al programma di lavoro all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi concessi alla Fondazione e ai fondi di diversa origine. Il bilancio precisa altresì il numero, il grado e la categoria degli impiegati effettivi occupati dalla Fondazione nel pertinente anno finanziario.»
- 15) All'articolo 16, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati

membri nel campo degli aiuti in materia di formazione ai paesi beneficiari potenziali definiti all'articolo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 228 del trattato.».

16) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di verifica e di valutazione

La Commissione, dopo consultazione del consiglio di amministrazione, istituisce una procedura per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'attività della Fondazione. Tale procedura è condotta con l'assistenza di esperti esterni. Anteriormente al 31 dicembre 2000, ed in seguito ogni 3 anni, essa presenta i primi risultati di detta procedura in una relazione da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. RUTTENSTORFER

REGOLAMENTO (CE) N. 1573/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

^(*) GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4. (*) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	066	53,2
	999	53,2
0709 90 70	052	48,7
	999	48,7
0805 30 10	382	61,0
	388	58,6
	524	72,8
	528	55,7
	999	62,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	77,9
	400	85,9
	508	111,7
	512	59,1
	524	70,6
	528	48,6
	800	212,7
	804	113,0
	999	97,4
0808 20 50	052	115,3
	388	101,1
	512	74,0
	528	57,9
	999	87,1
0809 10 00	052	219,4
	064	131,7
	066	111,6
	999	154,2
0809 20 95	052	358,4
	061	260,9
	064	208,0
	400	285,2
	616	235,2
	999	269,5
0809 40 05	052	137,0
	064	94,2
	066	125,3
	624	252,3
	999	152,2

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice *999* rappresenta le *altre origini*.

REGOLAMENTO (CE) N. 1574/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 5 e 15, l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 (4), gli importi delle offerte presentate nell'ambito di una gara indetta in forza di un atto relativo alla politica agricola comune sono da esprimere in ecu; che, secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, gli importi delle offerte aggiudicate sono da esprimere in ecu nei titoli e negli altri documenti accertanti detti importi; che il valore dell'ecu viene stabilito a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/ 92 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (7);

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1998/1999, nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dall'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciate in virtù della gara

permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95; che tuttavia restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (9), nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 (11);

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93, qualora l'interessato chieda la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3813/92, tale richiesta deve essere presentata contemporaneamente alla presentazione di un'offerta nel quadro di una gara; che, per ragioni peculiari al mercato dello zucchero, qualora intenda avvalersi della facoltà di ricorrere alla fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, un operatore può prendere tale decisione soltanto al momento in cui presenta la domanda del relativo titolo di esportazione; che, in realtà, egli può prendere una decisione corretta in merito alla fissazione anticipata del tasso di conversione soltanto dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restituzione per il quantitativo di zucchero indicato nella sua offerta; che è pertanto opportuno prevedere una deroga alle succitate disposizioni, nel quadro della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in causa;

considerando che la gara permanente per la campagna di commercializzazione 1997/1998, indetta dal regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione (12), rimane aperta fino a una data da determinarsi ulteriormente; che occorre pertanto prevederne la chiusura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (*) GU L 177 dell 1. 7. 1761, pag. 4. (*) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38. (*) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5. (*) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14. (*) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

^(°) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (°) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 3. (12) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙΤ

Articolo 1

- 1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.
- 2. La gara permanente rimane aperta sino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.
- 2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.
- 3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

- 1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:
- a) decorre dal 30 luglio 1998;
- b) scade alle ore 10.30 del 5 agosto 1998.
- 2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:
- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
- b) scade alle ore 10.30 del mercoledì della settimana successiva.
- 3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per:
- mercoledì 11 novembre 1998, scade martedì 10 novembre 1998 alle ore 10.30;
- mercoledì 14 luglio 1999, scade martedì 13 luglio 1999 alle ore 10.30.

- 4. In deroga al paragrafo 2, le gare parziali previste per i mercoledì 23 e 30 dicembre 1998 e 31 marzo 1999 non avranno luogo.
- 5. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

- 1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto, telegramma o telecopia indirizzato a detto organismo.
- 2. L'offerta deve precisare:
- a) gli estremi della gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in ecu con tre cifre decimali:
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
- 3. L'offerta è valida soltanto se:
- a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
- d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
 - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia rispettato,

e

- informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;
- e) contiene tutte le indicazioni cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:

IT

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.
- 5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.
- 6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

- 1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.
- 2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
- 3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:
- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, lettera b), nel limite di 10 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

Tuttavia questa parte di cauzione che può essere svincolata è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:

- tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure
- tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo;
- c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b), e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12,

lettera b), alle condizioni dell'articolo 33 di detto rego-

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

- 1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.
- 2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

- 1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.
- 2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

- 1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:
- alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.
- 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.
- 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

— nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

ΙT

- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.
- 2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:
- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

- 1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
- 2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:
- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) l'importo espresso in ecu del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

 a) il diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b), per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;

- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3719/88, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per tale quantitativo; l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 non è applicabile in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3719/88 e al più tardi:
 - l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale previsto la settimana successiva,
 ovvero
 - l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;
- c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

Articolo 13

- 1. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento
- 2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1º maggio 1999 sono validi soltanto sino al 30 settembre 1999.

Le autorità nazionali competenti che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 1999 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al paragrafo 2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (¹).

- 3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 5 agosto 1998 e il 30 settembre 1998 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1º ottobre 1998.
- 4. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore:

⁽¹⁾ GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

IT

oppure

b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

oppure

c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e alla cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 14

Qualora l'aggiudicatario intenda presentare una domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, nel quadro della presente gara permanente, non sono d'applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1068/ 93.

Articolo 15

- 1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione (¹), qualora, nel periodo compreso tra il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il giorno dell'esportazione, avviene una modifica dei prezzi d'intervento fissati in ecu a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81, o una modifica dei contribuiti di magazzinaggio fissati in ecu a norma dello stesso regolamento, sono adeguati gli importi delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati a norma della presente gara anteriormente al 1º luglio 1999 per lo zucchero esportato a decorrere da questa data.
- 2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1:
- a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1º luglio 1999, superiore a quello in vigore il 30 giugno 1999, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza, espressa in ecu per 100 chilogrammi, esistente

- tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1º luglio 1999 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 1999;
- b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999, inferiore a quello in vigore il 30 giugno 1999, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza, espressa in ecu per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 1999 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.
- 3. Per stabilire la differenza di cui al paragrafo 2, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 4. Quando da una campagna all'altra varia solamente l'importo del contributo di magazzinaggio, l'adeguamento della restituzione si effettua applicando, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b).
- 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa all'atto del suo rilascio iscrive nella casella «note particolari» la seguente dicitura:

«da adeguare conformemente al regolamento (CE) n. 1574/98 per le esportazioni posteriori al 30 giugno 1999».

- 6. L'adeguamento è effettuato al momento del pagamento della restituzione all'esportazione considerata.
- 7. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali è stato effettuato un adeguamento ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

La gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1464/96 è chiusa in data 30 luglio 1998.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1575/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1999 dal regolamento (CE) n. 1340/98; che, in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1999 le misure previste dal regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1247/97 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 ha previsto le modalità d'applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro dei contingenti di sorgo e di miglio; che, poiché i prelievi sono stati sostituiti da dazi doganali e la prefissazione dell'onere all'importazione è stata soppressa a partire dal 1º luglio 1995, è necessario prorogare l'adattamento transitorio di tali disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili per tali contingenti sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/1999, il regolamento (CEE) n. 865/ 90 è modificato come segue:

- 1) il termine «prelievo» è sostituito dal termine «dazio», ogniqualvolta ricorra;
- 2) all'articolo 2 e all'articolo 4, il testo del secondo comma della lettera b) è soppresso;
- 3) all'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
 - «b) nella casella 8, l'indicazione "ACP" o "PTOM", a seconda dei casi.

Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. Il dazio all'importazione non subisce alcuna maggiorazione o modifica.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999.

GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²) GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1. (³) GU L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16. (4) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 86.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1576/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione quale indicazione geografica;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e che, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3), non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento;

considerando che, di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protetta sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/98 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione di origine protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. (²) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10. (³) GU C 336 del 7. 11. 1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11. (5) GU L 175 del 19. 6. 1998, pag. 7.

PRODOTTI DELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli

IT

FRANCIA

- Lentilles vertes du Berry (IGP)

ΙΤ

REGOLAMENTO (CE) N. 1577/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base nei nuovi Länder tedeschi e che abroga il regolamento (CE) n. 1763/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede una riduzione della superficie ammissibile al beneficio dei pagamenti compensativi e un ritiro speciale dalla produzione senza compensazione, laddove le domande di aiuto presentate dai produttori riguardino una superficie superiore alla superficie di base regionale;

considerando che il passaggio dall'economia pianificata — attuata prima dell'unificazione dei nuovi Länder tedeschi — ad un'economia di mercato è stato effettuato in pratica senza un periodo transitorio; che la riforma viene pertanto applicata in un momento in cui le strutture di produzione agricola dei nuovi Länder sono in piena evoluzione; che le perdite dei mercati tradizionali nei paesi dell'Est hanno comportato un calo considerevole della produzione zootecnica, imprevedibile al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1765/92, nonché una diminuzione delle superfici utilizzate in precedenza per la produzione di foraggi;

considerando che, in tale situazione, è stata trovata una soluzione intesa ad evitare che la severità della normativa esistente portasse al fallimento della ristrutturazione del settore agrario nei nuovi Länder e che permettesse, nel contempo, di non aumentare la superficie di base, in quanto questo è un obiettivo chiave della riforma del settore dei seminativi; che questa soluzione consiste in una misura transitoria che introduce un ampliamento temporaneo e decrescente, in quattro tappe, della superficie di base a partire dalla campagna 1993/94; che tale misura transitoria è stata prevista dal regolamento (CE) n. 1763/96 della Commissione (3);

considerando che i motivi che hanno indotto ad adottare il regolamento (CE) n. 1763/96 persistono tuttora; che è pertanto giustificato prorogare il periodo transitorio in oggetto;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1763/96 con effetto a decorrere dalla campagna 1998/99;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92, la superficie di base fissata dal regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione (4) è provvisoriamente aumentata per i nuovi Länder tedeschi secondo quanto è indicato in allegato.

Articolo 2

- 1. Per le campagne 2000/01, 2001/02, 2002/03 e 2003/ 04, in caso di superamento della superficie di base fissata dal regolamento (CE) n. 1098/94 entro il limite delle superfici indicate in allegato al presente regolamento, la superficie ammissibile al beneficio dei pagamenti compensativi verrà ridotta per produttore, nel corso della stessa campagna, in misura proporzionale al superamento, rispettivamente, del 10 %, 20 %, 30 % e 40 % per le campagne considerate.
- 2. La riduzione prevista al paragrafo 1 viene maggiorata della riduzione eventualmente applicata in seguito al superamento della superficie di base secondo quanto stabilito all'articolo 1.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1763/96 è abrogato con effetto dal 1º luglio 1998.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetto dalla campagna di commercializzazione 1998/99.

⁽¹) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (²) GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3. (³) GU L 231 del 12. 9. 1996, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 12. 5. 1994, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

(1 000 ha)

Länder	1998/99 fino al 2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
Brandenburg	+ 6,8	+ 5,1	+ 3,4	+ 1,7
Mecklenburg-Vorpommern	+ 66,5	+ 49,9	+ 33,3	+ 16,6
Sachsen	+ 13,1	+ 9,8	+ 6,5	+ 3,3
Sachsen-Anhalt	+ 34,6	+ 25,9	+ 17,3	+ 8,6
Thüringen	+ 29,0	+ 21,8	+ 14,5	+ 7,3
Totale	150,0	112,5	75,0	37,5

REGOLAMENTO (CE) N. 1578/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 nel settore del tabacco greggio in ordine alla distribuzione delle quote di produzione complementari e alle clausole ai contratti di coltivazione per il raccolto 1997 in

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 (2), in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che le modalità di applicazione nel settore del tabacco relative al regime dei premi al regime delle quote sono state stabilite, rispettivamente, dai regolamenti (CEE) n. 3478/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/98 (4), e dal regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/98 (6);

considerando che è opportuno tener conto delle circostanze eccezionali verificatesi nelle regioni di produzione di tabacco in Italia nel corso del raccolto 1997, a causa delle quali non è stato possibile utilizzare una parte degli attestati di quota;

considerando che è quindi opportuno permettere all'Italia di procedere alla distribuzione di attestati di quota complementari corrispondenti alla differenza tra le quantità effettivamente consegnate e il limite di garanzia per un dato gruppo di varietà;

considerando che è necessario rendere ammissibili al premio le consegne di tabacco greggio corrispondenti alla quota di produzione che un produttore italiano ha acquisito nell'ambito di una ridistribuzione di quote supplementari; che, di conseguenza, è opportuno dare la facoltà alle parti contraenti di un contratto di coltivazione di aumentare le quantità inizialmente indicate nel contratto, limitatamente alla quota di produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1066/95 è sostituito dal testo seguente:

In deroga dal disposto del paragrafo 1, per il raccolto 1997 la competente autorità italiana, nel rispetto del limite di garanzia fissato per un dato gruppo di varietà e dopo aver constatato che tutte le consegne di tale gruppo di varietà sono state effettuate conformemente al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3478/92, può procedere alla distribuzione di attestati di quota complementari per la parte di attestati non utilizzata.

La competente autorità italiana distribuisce gli attestati di quota complementari per un dato gruppo di varietà ai produttori:

- che già disponevano, per il raccolto 1997, di attestati di quota per tale gruppo di varietà;
- che, dopo aver consegnato tutti i quantitativi menzionati nel loro contratto di coltivazione, dispongono ancora di quantità eccedenti.»

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3478/92 è sostituito dal testo seguente:

- Per il raccolto 1997, le parti che hanno stipulato in Italia un contratto di coltivazione possono maggiorare, mediante una clausola addizionale scritta, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il produttore interessato ha ricevuto un attestato di quota complementare a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (*);
- b) la clausola addizionale specifica l'eccedenza di produzione realizzata dal produttore nei luoghi e per il raccolto contemplati dal contratto;
- c) la clausola addizionale è presentata all'autorità competente, per registrazione, entro il 22 agosto 1998.
- (*) GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

^(*) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. (*) GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11. (*) GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17. (*) GU L 120 del 23. 4. 1998, pag. 8. (*) GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 102.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'inter-

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento danese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

Articolo 2

La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 tonnellate di segala, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

- In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.
- Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.
- Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

- I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
- Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5).

Articolo 5

- In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 luglio 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
- L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
- Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento danese.

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

^{(&#}x27;) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (²) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (³) GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (¹)

e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario

- ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.
- 2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.
- 3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.
- 4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (²), i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

⁽¹⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) nº 1579/98
- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1579/98
- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1579/98
- Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1579/98
- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1579/98
- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1579/98
- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1579/98
- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1579/98
- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) nº 1579/98
- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1579/98
- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1579/98.

Articolo 8

- 1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
- 2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del

titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92,

- l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che la segala ritirata ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
- 3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

$ALLEGATO\ I$

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Jylland	88 107
Fyn	11 893

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1579/98]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			Peso specifico (kg/hl) % chicchi germinati
			— % impurità varie (Schwarzbesatz)
			Megli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta
			— Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo di intervento danese

[Regolamento (CE) n. 1579/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (¹)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B

22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: 296 49 56

295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1580/98 DELLA COMMISSIONE

del 21 luglio 1998

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. $82/97(^{2}),$

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regola-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 1998.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1. (²) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. (4) GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

	Designazione delle merci			Livel	lo dei valori ui	nitari/100 kg netto)	
Rubrica	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	31,78 190,43 277,89	440,75 210,03 1 291,97	62,65 24,92 21,35	238,72 61 778,10	10 393,62 70,63	5 316,83 6 409,33
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	30,67 183,78 268,19	425,36 202,69 1 246,85	60,46 24,05 20,60	230,38 59 620,33	10 030,59 68,16	5 131,12 6 185,46
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	21,48 128,71 187,83	297,90 141,96 873,24	42,34 16,85 14,43	161,35 41 755,62	7 025,01 47,74	3 593,63 4 332,04
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	39,59 237,23 346,19	549,07 261,64 1 609,48	78,05 31,05 26,60	297,39 76 960,19	12 947,87 87,98	6 623,45 7 984,43
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	75,84 454,44 663,17	1 051,82 501,21 3 083,18	149,51 59,48 50,95	569,68 147 427,65	24 803,40 168,55	12 688,11 15 295,26
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 357,67 521,95	827,83 394,48 2 426,62	117,67 46,81 40,10	448,37 116 033,18	19 521,55 132,66	9 986,20 12 038,16
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	142,62 854,60 1 247,11	1 977,98 942,54 5 798,03	281,15 111,85 95,81	1 071,31 277 243,30	46 643,73 316,96	23 860,47 28 763,32
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 634,87 926,46	1 469,41 700,20 4 307,26	208,86 83,09 71,18	795,86 205 959,38	34 650,84 235,46	17 725,54 21 367,78
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	57,59 345,09 503,58	798,71 380,60 2 341,25	113,53 45,17 38,69	432,60 111 950,93	18 834,75 127,99	9 634,86 11 614,64
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 914,82 1 334,99	2 117,36 1 008,96 6 206,60	300,97 119,74 102,56	1 146,80 296 779,79	49 930,57 339,29	25 541,84 30 790,18
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 130,75 190,80	302,62 144,20 887,06	43,01 17,11 14,66	163,90 42 416,55	7 136,21 48,49	3 650,51 4 400,61
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	42,68 255,74 373,21	591,92 282,06 1 735,10	84,14 33,47 28,67	320,60 82 966,93	13 958,45 94,85	7 140,41 8 607,62
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	173,89 1 041,97 1 520,55	2 411,66 1 149,20 7 069,27	342,80 136,38 116,82	1 306,20 338 029,99	56 870,55 386,45	29 091,97 35 069,79
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	254,24 1 523,44 2 223,15	3 526,03 1 680,22 10 335,80	501,20 199,40 170,80	1 909,76 494 224,76	83 148,94 565,02	42 534,61 51 274,61



	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto								
Rubrica	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE		
1.170	Fagioli:									
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	117,37 703,30 1 026,32	1 627,79 775,67 4 771,52	231,38 92,05 78,85	881,64 228 159,06		19 636,12 23 670,95		
1.170.2	Haricots (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	114,68 687,18 1 002,80	1 590,49 757,89 4 662,17	226,07 89,94 77,04	861,44 222 929,89	37 505,98 254,86	19 186,08 23 128,43		
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 945,20 1 379,33	2 187,68 1 042,47 6 412,71	310,96 123,71 105,97	1 184,89 306 635,52	51 588,71 350,56	26 390,06 31 812,69		
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	_ _ _	_ _ _		=	_	_		
1.200	Asparagi:									
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	824,91 4 942,96 7 213,26	11 440,59 5 451,65 33 535,64	1 626,19 646,96 554,17	6 196,44 1 603 567,30	269 785,99 1 833,28	138 008,27 166 366,20		
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	208,81 1 251,21 1 825,90	2 895,97 1 379,98 8 488,90	411,64 163,77 140,28	1 568,51 405 912,02	68 291,10 464,06	34 934,12 42 112,38		
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	78,59 470,92 687,21	1 089,96 519,38 3 194,97	154,93 61,64 52,80	590,34 152 773,46	25 702,78 174,66	13 148,19 15 849,87		
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	38,40 230,10 335,78	532,57 253,78 1 561,10	75,70 30,12 25,80	288,45 74 646,91	12 558,68 85,34	6 424,36 7 744,44		
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	433,08 2 595,07 3 786,98	6 006,34 2 862,13 17 606,30	853,75 339,66 290,94	3 253,15 841 877,20	141 638,38 962,48	72 454,72 87 342,71		
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	96,14 576,08 840,68	1 333,36 635,37 3 908,45	189,53 75,40 64,59	722,17 186 889,43	31 442,49 213,66	16 084,32 19 389,32		
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 440,72 643,14	1 020,06 486,08 2 990,08	144,99 57,68 49,41	552,48 142 976,05	24 054,45 163,46	12 304,99 14 833,42		
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	109,58 656,62 958,20	1 519,75 724,19 4 454,83	216,02 85,94 73,62	823,13 213 015,85	35 838,03 243,53	18 332,84 22 099,88		
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 840,63 1 226,74	1 945,67 927,15 5 703,31	276,56 110,03 94,25	1 053,81 272 713,94	45 881,70 311,78	23 470,66 28 293,41		
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	72,08 431,91 630,29	999,67 476,36 2 930,32	142,09 56,53 48,42	541,44 140 118,47	23 573,69 160,19	12 059,06 14 536,95		



	Designazione delle merci		Livello dei valori unitari/100 kg netto								
Rubrica	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE			
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	68,82 412,38 601,78	954,46 454,82 2 797,79	135,67 53,97 46,23	516,95 133 781,26	22 507,51 152,95	11 513,65 13 879,48			
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	125,72 753,33 1 099,33	1 743,60 830,86 5 110,98	247,84 98,60 84,46	944,36 244 390,88	41 116,60 279,40	21 033,08 25 354,96			
2.60	Arance dolci, fresche:										
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	40,93 245,26 357,90	567,65 270,50 1 663,96	80,69 32,10 27,50	307,45 79 565,05	13 386,12 90,96	6 847,63 8 254,68			
2.60.2	Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	49,31 295,47 431,18	683,88 325,88 2 004,63	97,21 38,67 33,13	370,40 95 855,19	16 126,79 109,59	8 249,61 9 944,74			
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	55,87 334,78 488,54	774,86 369,23 2 271,32	110,14 43,82 37,53	419,68 108 607,37	18 272,23 124,17	9 347,11 11 267,75			
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agru- mi, freschi:										
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	81,74 489,80 714,76	1 133,64 540,20 3 323,03	161,14 64,11 54,91	614,00 158 896,84	26 732,99 181,66	13 675,18 16 485,16			
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	44,72 267,97 391,05	620,22 295,54 1 818,03	88,16 35,07 30,04	335,92 86 932,55	14 625,63 99,39	7 481,70 9 019,04			
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	76,57 458,82 669,55	1 061,94 506,03 3 112,85	150,95 60,05 51,44	575,17 148 846,72	25 042,14 170,17	12 810,24 15 442,48			
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	61,34 367,56 536,38	850,72 405,38 2 493,70	120,92 48,11 41,21	460,76 119 240,67	20 061,19 136,32	10 262,24 12 370,93			
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	120,41 721,51 1 052,90	1 669,95 795,76 4 895,11	237,37 94,44 80,89	904,48 234 068,61	39 379,97 267,60	20 144,71 24 284,05			
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:										
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	44,26 265,21 387,02	613,84 292,50 1 799,33	87,25 34,71 29,73	332,47 86 038,34	14 475,19 98,36	7 404,74 8 926,27			
2.90.2	rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	63,98 383,38 559,46	887,33 422,83 2 601,02	126,13 50,18 42,98	480,60 124 372,64	20 924,60 142,19	10 703,92 12 903,36			
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	181,33 1 086,55 1 585,60	2 514,85 1 198,37 7 371,74	357,46 142,21 121,82	1 362,09 352 492,83	59 303,80 402,99	30 336,69 36 570,27			



	Designazione delle merci		Livello dei valori unitari/100 kg netto								
Rubrica	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE			
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	34,14 204,57 298,53	473,48 225,62 1 387,92	67,30 26,78 22,94	256,45 66 365,77	11 165,45 75,87	5 711,66 6 885,29			
2.120	Meloni:										
2.120.1 2.120.2	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 — altri	a) b) c)	63,59 381,04 556,05 62,55	881,92 420,25 2 585,17 867,50	125,36 49,87 42,72 123,31	477,67 123 614,51 469,85	20 797,05 141,32 20 456,91	10 638,67 12 824,70 10 464,68			
2.120.2	ex 0807 19 00	a) b) c)	374,81 546,96	413,38 2 542,89	49,06 42,02	121 592,82	139,01	12 614,96			
2.140	Pere:										
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia) ex 0808 20 50	a) b) c)	_ _ _		_ _ _		_	_			
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)			_ _ _	_	_	Ξ			
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)			_ _ _	_	_	_			
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	 	 		_	_	_			
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)				=	_	=			
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —		_ _ _		_	_			
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_	_	_			
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	152,83 915,78 1 336,39	2 119,58 1 010,02 6 213,10	301,28 119,86 102,67	1 148,01 297 090,82	49 982,90 339,65	25 568,61 30 822,45			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	271,95 1 629,56 2 378,01	3 771,65 1 797,26 11 055,77	536,11 213,29 182,69	2 042,79 528 651,76	88 940,98 604,38	45 497,51 54 846,33			
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	a) b) c)	218,02 1 306,40 1 906,43	3 023,70 1 440,85 8 863,32	429,79 170,99 146,46	1 637,69 423 815,62	71 303,22 484,53	36 474,96 43 969,84			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	123,76 741,58 1 082,19	1 716,42 817,90 5 031,30	243,97 97,06 83,14	929,64 240 580,78	40 475,58 275,04	20 705,17 24 959,67			



	Designazione delle merci		Livello dei valori unitari/100 kg netto							
Rubrica	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE		
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a) b) c)	156,12 935,49 1 365,16	2 165,21 1 031,76 6 346,86	307,77 122,44 104,88	1 172,72 303 486,35	51 058,89 346,96	26 119,03 31 485,97		
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a) b) c)	264,52 1 585,04 2 313,04	3 668,60 1 748,15 10 753,72	521,46 207,46 177,70	1 986,98 514 208,36	86 511,00 587,87	44 254,46 53 347,86		
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a) b) c)	262,86 1 575,09 2 298,53	3 645,58 1 737,18 10 686,23	518,19 206,16 176,59	1 974,51 510 981,44	85 968,10 584,18	,		

REGOLAMENTO (CE) N. 1581/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1º giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/ 81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (4); che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (5); che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (7), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 (9);

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1998.

⁽¹) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

^(*) GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3. (*) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (*) GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

^(*) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (*) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ΙΤ

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100 1701 11 90 9910 1701 11 90 9950 1701 12 90 9100 1701 12 90 9910 1701 12 90 9950	40,71 (¹) 39,69 (¹) (²) 40,71 (¹) 39,69 (¹) (²)
1701 91 00 9000	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — 0,4425 — ECU/100 kg —
1701 99 10 9100 1701 99 10 9910 1701 99 10 9950	44,25 43,88 43,88
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4425

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

ΙΤ

REGOLAMENTO (CE) N. 1582/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/ 68 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/ 95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (4); che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regola-

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38. (*) GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12. (*) GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato (²)	
1703 10 00 (1)	6,84	0,08	_	
1703 90 00 (1)	8,25	_	0,00	

⁽¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1583/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,930 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38. (3) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1584/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1416/ 98 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1466/98 (4);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (²) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (³) GU L 189 del 3. 7. 1998, pag. 8. (⁴) GU L 193 del 9. 7. 1998, pag. 35. (⁵) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATOal regolamento della Commissione, del 22 luglio 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

								(2007
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term.	4º term. 11	5° term.	6° term. 1
1001 10 00 9200	_	_	_	_	_	_	_	_
1001 10 00 9400	_	_						_
1001 90 91 9000	_	_				_	_	
1001 90 99 9000	01	0	0	-1,00	-6,00	-8,00		_
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0		
1003 00 10 9000	_	_				_	_	
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0		
1004 00 00 9200	_	_	_			_		_
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0		_
1005 10 90 9000	_	_	_					
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0		_
1007 00 90 9000	_	_	_			_		_
1008 20 00 9000	_	_	_			_		_
1101 00 11 9000	_	_	_			_		_
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	_	_
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	_	_
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0		_
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0		_
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0		_
1101 00 15 9190	_	_	_			_		_
1101 00 90 9000	_	_	_	_	_	_	_	_
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	_	_
1102 10 00 9700	_	_	_			_		_
1102 10 00 9900	_	_	_			_		_
1103 11 10 9200	_	_	_	_	_	_	_	_
1103 11 10 9400	_	_	_			_		_
1103 11 10 9900	_	_	_			_		_
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	_	_
1103 11 90 9800	_	_	_	_		_		_

⁽¹) Le destinazioni sono identificate come segue: 01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1585/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato dal regolamento (CE) n. $192/98 (^{2}),$

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16. (3) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71. (4) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ΙΤ

$ALLEGATO\ I$ Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

		portazione (5)			
Codice NC	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (³) (7)	ACP Bangladesh (¹) (²) (³) (*)	Basmati India e Pakistan (6)	Egitto (8	
1006 10 21	(′)	121,01		188,03	
1006 10 23	(7)	121,01		188,03	
1006 10 25	(7)	121,01		188,03	
1006 10 27	(')	121,01		188,03	
1006 10 92	(7)	121,01		188,03	
1006 10 94	(7)	121,01		188,03	
1006 10 96	(')	121,01		188,03	
1006 10 98	(7)	121,01		188,03	
1006 20 11	297,52	144,42		223,14	
1006 20 13	297,52	144,42		223,14	
1006 20 15	297,52	144,42		223,14	
1006 20 17	275,41	133,37	25,41	206,56	
1006 20 92	297,52	144,42		223,14	
1006 20 94	297,52	144,42		223,14	
1006 20 96	297,52	144,42		223,14	
1006 20 98	275,41	133,37	25,41	206,56	
1006 30 21	(7)	232,09		370,50	
1006 30 23	(7)	232,09		370,50	
1006 30 25	(′)	232,09		370,50	
1006 30 27	(′)	232,09		370,50	
1006 30 42	(7)	232,09		370,50	
1006 30 44	()	232,09		370,50	
1006 30 46	(′)	232,09		370,50	
1006 30 48	(7)	232,09		370,50	
1006 30 61	(′)	232,09		370,50	
1006 30 63	(7)	232,09		370,50	
1006 30 65	(7)	232,09		370,50	
1006 30 67	\bigcirc	232,09		370,50	
1006 30 92	(7)	232,09		370,50	
1006 30 94	\bigcirc	232,09		370,50	
1006 30 96	\bigcirc	232,09		370,50	
1006 30 98	(7)	232,09		370,50	
1006 40 00	\bigcirc	72,38		114,00	

⁽¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

⁽º) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo	Tipo Indica		Tipo Japonica	
	Kisone	Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	Rotture
Dazio all'importazione (ECU/t)	(1)	275,41	494,00	297,52	494,00	(1)
2. Elementi di calcolo:	•					
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	_	339,20	357,03	344,41	389,72	_
b) Prezzo fob (ECU/t)	_	_	_	317,22	362,53	_
c) Noli marittimi (ECU/t)	_	_	_	27,19	27,19	_
d) Fonte	_	USDA	USDA	Operatori	Operatori	_

REGOLAMENTO (CE) N. 1586/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1007/98 che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1997, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario per gli anticipi per il 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/95 (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

considerando che all'atto dell'adozione, da parte del Consiglio, delle decisioni relative alla campagna 1998/99 per vari prodotti agricoli, la Commissione si è impegnata ad aumentare l'importo unitario degli anticipi per l'aiuto compensativo da erogare per l'anno 1998; che è necessario stabilire tale importo e adattare quindi l'importo della cauzione che deve essere costituita a corredo delle domande presentate a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento; che occorre modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1007/98 della Commissione (5);

considerando che tenendo conto del calendario fissato per la presentazione e la gestione delle domande di anticipo nel quadro del succitato regime è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1007/98, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

L'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a ottobre 1998 è pari a 19,44 ECU/100 kg.

L'importo della relativa cauzione è di 9,72 ECU/ 100 kg.

Gli Stati membri produttori adottano le disposizioni necessarie perché si proceda senza indugio al pagamento dei complementi dell'anticipo dovuti per gli scorsi periodi dell'anno 1998, in virtù del primo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 17. (5) GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 4.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1998

che stabilisce alcune disposizioni d'applicazione della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis)

[notificata con il numero C(1998) 1819]

(98/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando che è necessario stabilire determinate procedure per la realizzazione degli scambi, dei seminari e dei controlli multilaterali di cui all'articolo 5 della suddetta decisione;

considerando che deve poter beneficiare del programma il maggior numero possibile di funzionari;

considerando che l'organizzazione e la realizzazione di questi scambi, seminari e controlli multilaterali devono essere effettuate in modo tale da produrre il massimo vantaggio, anche dal punto di vista economico, per la Comunità;

considerando che è necessario adottare alcune disposizioni finanziarie per garantire una sana gestione finanziaria ed il controllo delle spese sostenute per gli scambi, i seminari ed i controlli multilaterali, come stabilito nell'articolo 8 della suddetta decisione;

considerando che è necessario stabilire determinate procedure per garantire la valutazione permanente di cui all'articolo 12 della suddetta decisione;

(1) GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 1.

considerando che le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della decisione n. 888/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce alcune disposizioni di esecuzione della decisione n. 888/98/CE recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis). Dette disposizioni riguardano:

- l'organizzazione di scambi, seminari e controlli multilaterali;
- le procedure finanziarie per il pagamento e il rimborso delle spese connesse agli scambi, ai seminari e ai controlli multilaterali;
- le procedure per la valutazione permanente degli scambi, dei seminari e dei controlli multilaterali.

Articolo 2

Ciascuno Stato membro assicurerà che i propri rappresentanti nell'ambito del comitato di cui all'articolo 11 della decisione n. 888/98/CE (denominato «comitato») siano responsabili del coordinamento dell'applicazione delle disposizioni della presente decisione da parte dello Stato membro che essi rappresentano. Se uno Stato membro è rappresentato da due persone, esse sono solidalmente responsabili.

TITOLO I

ΙΤ

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri garantiscono che i loro funzionari siano regolarmente informati circa le possibilità loro offerte nel quadro del programma Fiscalis.
- 2. Gli Stati membri garantiscono che i funzionari prescelti per partecipare a scambi, seminari e controlli multilaterali siano in grado di comunicare senza difficoltà nelle lingue utilizzate nel corso di dette attività.
- 3. Di norma, gli Stati membri garantiscono che la Comunità non debba assumere a suo carico le spese relative a:
- più di uno scambio per funzionario nel corso del programma;
- più di un controllo multilaterale per funzionario in un dato anno;
- più di due seminari all'anno per funzionario.

Le deroghe a questa regola generale devono essere previamente notificate alla Commissione. Se entro dieci giorni dal ricevimento della notifica la Commissione non esprime un parere contrario, la Comunità deve farsi carico delle spese relative alla specifica attività.

- 4. Gli Stati membri scelgono in tutti i settori appropriati delle loro amministrazioni i funzionari destinati a partecipare a scambi, seminari e controlli multilaterali.
- 5. Gli Stati membri garantiscono che i funzionari prescelti per partecipare a scambi, seminari e controlli multilaterali siano opportunamente qualificati, siano stati precedentemente ben preparati; partecipino appieno alle attività connesse.
- 6. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il numero di funzionari delle proprie amministrazioni ritenuti idonei a partecipare a scambi, seminari e controlli multilaterali. I funzionari idonei sono scelti tra quelli definiti all'articolo 2, lettera c), della decisione n. 888/98/CE.

Articolo 4

- 1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione quali siano i compiti svolti dai propri funzionari che il loro ordinamento giuridico non consente di affidare ad un funzionario di un altro Stato membro nel corso di uno scambio o di un controllo multilaterale. Va inoltre comunicato alla Commissione il carattere dell'esclusione specifica. La Commissione raccoglie queste informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
- 2. Ogni Stato membro garantisce che ai funzionari di un altro Stato membro siano affidati compiti adeguati da svolgere durante lo scambio o il controllo multilaterale, in

modo da raggiungere gli obiettivi dello scambio o del controllo multilaterale. Ogni Stato membro considera potenzialmente idoneo ad essere svolto da un funzionario di un altro Stato membro ogni compito svolto dai propri funzionari che si trovino in posizione analoga, ad eccezione dei compiti specificamente esclusi e comunicati alla Commissione, conformemente al paragrafo 1.

Articolo 5

- 1. La Comunità assume a proprio carico soltanto le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai funzionari nel corso degli scambi, dei seminari e dei controlli multilaterali che si svolgono in uno Stato membro diverso da quello del funzionario. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai funzionari nel corso di scambi, seminari e controlli multilaterali che avvengono nello Stato membro del funzionario stesso sono a carico dello Stato membro interessato.
- 2. Di norma, gli scambi e i seminari sono completati nel corso dello stesso anno civile in cui la Comunità assume a proprio carico le spese ad essi relative. I viaggi effettuati da funzionari in o da altri Stati membri nel quadro di controlli multilaterali devono essere effettuati entro cinque mesi dalla data della decisione in base alla quale la Comunità assume a proprio carico parte delle spese di un determinato controllo. Le deroghe a questa regola generale devono essere previamente notificate alla Commissione. Se entro 10 giorni dal ricevimento della notifica la Commissione non esprime un parere contrario, la Comunità deve farsi carico delle spese relative alla specifica attività.

TITOLO II

SCAMBI

Articolo 6

Gli Stati membri garantiscono che la scelta degli Stati membri in cui si recheranno i propri funzionari («Stati membri ospitanti») sia equilibrata dal punto di vista geografico. Come regola generale, nel corso del programma ogni Stato membro invia almeno tre funzionari in ciascuno degli Stati membri ospitanti e assicura che la durata media degli scambi in cui invia i propri funzionari non sia inferiore, per anno, a due settimane. Le deroghe a questa regola generale devono essere notificate alla Commissione prima della fine di agosto di ogni anno. Se entro dieci giorni dal ricevimento della notifica la Commissione non esprime un parere contrario, la Comunità deve farsi carico delle spese relative alla specifica attività.

Articolo 7

1. Ogni anno gli Stati membri sceglieranno: i funzionari che partecipano agli scambi («scambi di funzionari»), l'obiettivo e la particolare attività di lavoro che si propone ogni scambio, e lo Stato membro potenziale ospitante. Il numero degli scambi, così individuati, sarà determinato alla luce del costo totale del viaggio e delle spese di trasferta stabilite conformemente all'articolo 10, paragrafi 1 e 2. Gli scambi scelti saranno quelli in cui la combinazione tra lo scambio di funzionari, gli obiettivi, l'attività di lavoro e lo Stato membro ospitante, sarà quella che si incontra con maggiore probabilità con gli obiettivi generali del programma, come definito all'articolo 3 della decisone n. 888/98/CE.

- 2. Lo Stato membro d'origine garantisce che ogni funzionario che partecipa allo scambio compili un modulo di proposta di scambio, conformemente al modello preparato dalla Commissione, in cui vengono indicati gli obiettivi dello scambio e l'esperienza professionale del candidato. Lo Stato membro d'origine garantisce che gli obiettivi e l'attività professionale specifica dello scambio siano discussi e concordati con il superiore gerarchico del funzionario che partecipa allo scambio.
- 3. Per ogni candidato selezionato, lo Stato membro d'origine invia un modulo di proposta di scambio compilato allo Stato membro ospitante ritenuto adatto.
- 4. Entro due settimane dalla data in cui è pervenuto il modulo di proposta di scambio, di norma lo Stato membro ospitante conferma allo Stato membro d'origine che lo scambio avrà luogo conformemente alla proposta di scambio. Deve essere comunicato allo Stato membro d'origine anche il nome del funzionario che organizzerà lo scambio («funzionario ospitante») e i dati necessari per mettersi in contatto con lui. Se lo Stato membro ospitante non è in grado di confermare lo scambio entro le due settimane stabilite, deve notificarlo alla Commissione.
- 5. Entrambi gli Stati membri garantiscono che il funzionario che partecipa allo scambio e il funzionario ospitante si accordino prima dello scambio circa gli obiettivi e l'attività professionale specifica dello scambio, i compiti che l'amministrazione ospitante deve affidare al funzionario che effettua lo scambio, i requisiti specifici professionali o linguistici, la data dello scambio e qualsiasi altro dato importante ai fini dello scambio stesso.
- 6. Lo Stato membro ospitante adotta ogni altro provvedimento necessario per garantire che nell'organizzazione e nella realizzazione dello scambio il funzionario che lo effettua sia concretamente coinvolto nelle attività dell'amministrazione ospitante.
- 7. Lo Stato membro ospitante adotta ogni provvedimento necessario per garantire che durante lo scambio la responsabilità civile del funzionario che effettua lo scambio, nell'esecuzione dei suoi compiti, sia assimilata a quella dei funzionari dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro d'origine e quello ospitante adottano tutti i provvedimenti che ritengono necessari per garantire che nel corso dello scambio il funzionario che lo effettua sia tenuto al segreto d'ufficio, conformemente alle stesse

norme vigenti per i funzionari dello Stato membro ospitante.

TITOLO III

SEMINARI

Articolo 8

- 1. Non è possibile organizzare più di quindici seminari per ciascun anno stabilito. La proposta per la realizzazione dei seminari può essere fatta dagli Stati membri della Commissione. I seminari scelti saranno quelli che si incontrano con maggiore probabilità con gli obiettivi del programma, come è stabilito all'articolo 3 della decisione n. 888/98/CE.
- 2. I seminari possono durare, a seconda dei casi, due o tre giorni lavorativi.
- 3. Per ogni seminario, la Comunità può assumere a proprio carico le spese di viaggio e di soggiorno di due rappresentanti di ogni Stato membro (escluso quello ospitante) e di non più di cinque esperti esterni. La Commissione e lo Stato membro ospitante possono decidere di consentire la partecipazione al seminario di più rappresentanti di uno o di tutti gli Stati membri, non spesati dalla Comunità. La Comunità può assumere a proprio carico anche le spese di viaggio e di soggiorno per un giorno, sostenute da un funzionario, per non più di cinque Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante, per una riunione preparatoria per ogni seminario. La Commissione e lo Stato membro ospitante decidono insieme circa la necessità di tale riunione.
- 4. La Comunità assume a proprio carico le altre spese relative all'organizzazione di seminari, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari, concordate tra la Commissione e lo Stato membro ospitante conformemente al paragrafo 5. La Commissione rimborsa dette spese direttamente. Le procedure di controllo finanziario devono rispettare quelle indicate nell'allegato I della presente decisione.
- 5. La località in cui svolgere il seminario e la fornitura delle attrezzature necessarie sono decise di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato membro ospitante, tenendo conto dei seguenti elementi: accessibilità dagli altri Stati membri, disponibilità di attrezzature adeguate, convenienza economica, aliquote vigenti per il rimborso delle spese di soggiorno per lo Stato membro ospitante.
- 6. I seminari devono essere organizzati e realizzati congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri ospitanti, in modo tale da garantire la partecipazione attiva e il coinvolgimento maggiore possibile dei partecipanti.

TITOLO IV

IT

CONTROLLI MULTILATERALI

Articolo 9

- 1. Di norma, la Comunità può assumere a proprio carico soltanto le spese di viaggio e di soggiorno relative al massimo a due viaggi andata e ritorno verso un altro Stato membro per funzionario per controllo multilaterale e a un totale di dieci giorni di soggiorno per funzionario per controllo multilaterale. Le deroghe a questa regola generale devono essere previamente notificate alla Commissione. Se entro dieci giorni dal ricevimento della notifica la Commissione non esprime un parere contrario, la Comunità deve farsi carico delle spese relative alla specifica attività. La Comunità, in questo modo, può assumere a proprio carico soltanto le spese di viaggio e di soggiorno di due funzionari per Stato membro per controllo multilaterale.
- 2. Il numero dei controlli multilaterali scelti, per i quali la Commissione deve assumere le spese di viaggio e di trasferta, deve essere determinato in relazione al totale delle spese di viaggio e di trasferta stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafi 1 e 2. I controlli multilaterali scelti dovranno essere quelli che, in maggior misura, incontrano gli obiettivi generali del programma, come definito all'articolo 3 della decisione n. 888/98/CE.

Ogni proposta per l'esecuzione di un controllo multilaterale deve essere valutata sulla base delle seguenti informazioni date dallo Stato membro proponente e dagli altri Stati membri:

- il settore industriale e il numero approssimativo dei soggetti passivi da controllare;
- la motivazione del controllo multilaterale;
- la giustificazione della necessità che la Comunità assuma a proprio carico parte delle spese, in relazione ai generali obiettivi del programma, come stabilito all'articolo 3 della decisione n. 888/98/CE;
- qualsiasi altra informazione pertinente.

Contemporaneamente, inoltre, gli Stati membri proponenti devono informare dell'identità dei soggetti passivi da controllare tutti gli altri Stati membri in cui i soggetti passivi interessati possono avere obblighi fiscali.

3. Per ogni controllo multilaterale per il quale è stato deciso che la Comunità assumerà a proprio carico parte delle spese, lo Stato membro che ha proposto il controllo multilaterale è responsabile della sua organizzazione ed esecuzione, in consultazione con gli altri Stati membri partecipanti. Conformemente al paragrafo 1 i controlli multilaterali di norma possono non comportare più di due viaggi andata e ritorno verso un altro Stato membro per i funzionari interessati.

TITOLO V

GESTIONE E CONTROLLO FINANZIARI

Articolo 10

- 1. L'importo totale delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai funzionari dei vari Stati membri che in un determinato anno possono essere assunte a proprio carico dalla Comunità sono determinate dalla Commissione, tenendo conto:
- degli stanziamenti di bilancio annuali autorizzati per il programma Fiscalis;
- degli stanziamenti richiesti per le attività di Fiscalis diverse dagli scambi, dai seminari e dai controlli multilaterali;
- degli stanziamenti necessari per rimborsare il costo della partecipazione di funzionari e di esperti esterni ai seminari;
- del numero dei funzionari di ogni Stato membro idonei a partecipare alle attività del programma (conformemente all'articolo 3, paragrafo 6);
- del numero degli Stati membri;
- degli aggiustamenti operati in conformità con il paragrafo 2, e alla luce della relazione di cui al paragrafo 10:
- del numero dei soggetti passivi che realizzano in ogni Stato membro forniture intracomunitarie.
- 2. L'importo totale delle spese di viaggio e soggiorno per scambi, seminari e controlli multilaterali che la Comunità può assumere a proprio carico per ogni Stato membro può essere adeguato nel corso dell'anno. Tali adattamenti vanno giustificati alla luce delle relazioni sulle spese reali e previste, di cui al paragrafo 9.
- 3. Se l'importo totale delle spese sostenute in un determinato anno dai funzionari di uno Stato membro nel corso di scambi, seminari e controlli multilaterali supera l'importo totale stabilito per tale Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'importo eccedente è assunto a proprio carico dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 888/98/CE.
- 4. Gli Stati membri garantiscono che i propri funzionari che partecipano a scambi, seminari e controlli multilaterali siano adeguatamente assicurati contro i danni morali, materiali o alla persona che potrebbero subire durante il soggiorno o il viaggio da e per il luogo in cui si svolgono gli scambi, i seminari e i controlli multilaterali. In particolare, un funzionario che utilizzi la propria autovettura è responsabile di qualsiasi danno alla propria autovettura o a terzi, secondo le leggi in vigore nel luogo in cui l'incidente avviene. Nessun danno morale, materiale o alla persona subito da un funzionario nel corso del soggiorno o del viaggio da e per il luogo in cui si svolgono gli scambi, i seminari e i controlli multilaterali può essere oggetto di ricorso contro la Comunità.
- 5. Gli Stati membri rimborsano per conto della Comunità le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai funzionari nel corso degli scambi, dei seminari o dei controlli multilaterali fino all'ammontare totale delle

spese di viaggio e soggiorno stabilite a norma dei paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri garantiscono che siano rimborsate solo le spese sostenute conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I della presente decisione.

- 6. La Commissione rimborsa a sua volta agli Stati membri le spese che gli stessi hanno rimborsato per suo conto in applicazione del paragrafo 5. Al massimo il 60 % dell'importo totale che la Comunità assume a proprio carico per ogni Stato membro viene pagato ad ogni Stato membro all'inizio dell'anno. Ulteriori pagamenti agli Stati membri possono essere effettuati successivamente, secondo necessità. Questi versamenti successivi possono essere differiti fino a quando la Commissione non ritenga che siano state rispettate tutte le disposizioni della presente decisione, ed in particolare quelle di cui al paragrafo 9 e 10 e del titolo VI.
- 7. Tutti i fondi sono versati agli Stati membri dalla Commissione nella valuta utilizzata per il bilancio comunitario relativo all'anno considerato. Gli Stati membri possono rimborsare le spese in qualsiasi moneta comunitaria purché si applichino soltanto i tassi ufficiali di conversione stabiliti dalla Commissione. Gli Stati membri si accollano le spese di cambio.
- 8. Gli Stati membri conservano per cinque anni tutta la necessaria documentazione d'appoggio.
- 9. Ogni anno, entro la fine di agosto, ogni Stato membro invia alla Commissione una relazione relativa alle spese di viaggio e di soggiorno reali e previste, in base al modello preparato dalla Commissione.
- 10. Ogni anno, entro il 20 febbraio, ogni Stato membro invia alla Commissione una relazione relativa alle spese di viaggio e di soggiorno reali dell'anno precedente, in base al modello preparato dalla Commissione.
- 11. Se, in circostanze eccezionali, parte dei fondi versati agli Stati membri resta disponibile, questa parte va considerata previa autorizzazione preventiva della Commissione, come parte del versamento per l'importo dell'anno successivo. Il primo versamento dell'anno successivo viene quindi decurtato dell'importo corrispondente. La Commissione può in alternativa recuperare i fondi non spesi dagli Stati membri.

TITOLO VI

RELAZIONI E VALUTAZIONE

Articolo 11

- 1. Gli Stati membri garantiscono che i moduli di valutazione, previsti all'allegato II di questa decisione, siano compilati, firmati e trasmessi alla Commissione entro i termini indicati:
- valutazione dello scambio da parte del funzionario che lo ha effettuato: da inviare entro due settimane dalla

- fine dello scambio, anche allo Stato membro ospitante:
- valutazione dello scambio da parte del funzionario ospitante: da inviare entro due settimane dalla fine dello scambio, anche allo Stato membro d'origine;
- valutazione dello scambio da parte del superiore gerarchico del funzionario che ha effettuato lo scambio: da inviare entro sei mesi dalla fine dello scambio;
- valutazione del seminario da parte di ciascun partecipante: da inviare prima di lasciare il seminario;
- valutazione del seminario da parte di ciascuno Stato membro: da inviare entro sei mesi dalla fine del seminario;
- valutazione di ogni controllo multilaterale da parte degli Stati membri interessati: da inviare entro due mesi dalla fine del controllo.
- 2. Se necessario, la Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano redatte le relazioni indicate qui di seguito, che eventualmente gli Stati membri diffondono all'interno della loro amministrazione:
- relazione sullo scambio, redatta dal funzionario che lo ha effettuato; relazione sul seminario, redatta da un partecipante per Stato membro;
- relazione sul seminario, redatta dalla Commissione e dallo Stato membro ospitante: questa relazione viene inviata a tutti gli Stati membri entro tre mesi dalla fine del seminario e viene successivamente discussa dal comitato;
- relazione su ciascun controllo multilaterale, redatta dallo Stato membro ospitante: entro otto mesi dalla decisione in base alla quale la Comunità assume a proprio carico parte dei costi del controllo multilaterale, la relazione viene inviata alla Commissione, che la trasmette a sua volta a tutti gli Stati membri, e successivamente viene discussa nell'ambito del comitato.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO (ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5)

1. Modalità comuni degli scambi, dei seminari e dei controlli multilaterali

- a) Spese di viaggio verso lo Stato membro ospitante e ritorno
 - Viaggio per ferrovia

ΙT

Il viaggio con percorso di andata e ritorno inferiore a 800 km è effettuato in treno e il rimborso viene calcolato sulla base del prezzo del biglietto ferroviario di prima classe. Possono essere rimborsate anche le spese di prenotazione e i supplementi per treni rapidi.

- Viaggio in aereo

Se il percorso di andata e ritorno supera 800 km, il viaggio può essere effettuato in aereo. Il viaggio è effettuato in classe economica utilizzando, se possibile, le tariffe ridotte (PEX o altre). In tal caso può essere concessa un'indennità giornaliera supplementare per il periodo strettamente necessario per soddisfare le condizioni per beneficiare di questa tariffa. Qualora venisse scelta questa soluzione, è evidente che il costo totale (biglietto aereo + indennità supplementare) dovrà essere inferiore al prezzo di un biglietto normale. In caso di utilizzazione di biglietto a tariffa normale non potrà essere concessa alcuna indennità giornaliera supplementare.

È consentito l'uso dell'aereo per percorsi inferiori a 800 km qualora il costo totale (vale a dire prezzo del trasporto + indennità giornaliera) sia inferiore al prezzo del percorso in treno.

È altresì consentito l'uso dell'aereo per gli spostamenti andata e ritorno inferiori a 800 km:

- quando il luogo della missione è separato da un mare;
- per motivi di urgenza particolare o di forza maggiore.

- Viaggio con vettura privata

I funzionari che utilizzano la loro vettura privata saranno rimborsati sulla base del biglietto ferroviario di prima classe o del volo più economico qualora il prezzo di quest'ultimo sia inferiore. Ci si basa sul biglietto di prima classe di treni regolari; i treni superveloci (per esempio TAV, Thalys) non sono presi in considerazione.

Se due o più funzionari viaggiano nella stessa vettura, il rimborso viene corrisposto unicamente al proprietario della vettura, al tasso del 150~%.

- Viaggio per nave

Le spese supplementari di viaggio per nave non sono rimborsabili essendo incluse nel prezzo del biglietto ferroviario di prima classe.

Il tragitto andata e ritorno dal domicilio alla stazione o all'aeroporto è rimborsato sulla base del prezzo del tragitto con un trasporto pubblico. In mancanza di trasporto pubblico, il rimborso sarà effettuato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe per una distanza equivalente. Le spese di taxi sono rimborste esclusivamente se la partenza dell'aereo o del treno avviene prima delle ore 8.00 oppure l'arrivo dopo le ore 21.00, o in caso di urgenza o di forza maggiore.

Scambi/seminari/controlli multilaterali abbinati a ferie

Di norma i partecipanti non abbinano scambi/seminari/controlli multilaterali con una vacanza nel luogo in cui si svolge lo scambio/il seminario/il controllo multilaterale. Tuttavia, in alcune circostanze debitamente approvate dal rappresentante nazionale al comitato, potrà essere concessa una deroga, nel qual caso saranno applicate le seguenti norme:

- Se la vacanza è superiore a tre giorni lavorativi, sarà rimborsato l'equivalente della metà del costo di un viaggio di andata e ritorno tra il luogo d'origine e il luogo dello scambio/seminario/controlli multilaterali, escludendo qualsiasi supplemento;
- la durata normale del viggio per raggiungere o ritornare dal luogo dello scambio/seminario/controlli multilaterali è considerato un congedo (e viene calcolata nei tre giorni lavortaivi) se il viaggio si svolge in una giornata lavorativa.

Se le condizioni e le date del viaggio lo permettono, si tiene conto del mezzo di trasporto meno costoso per la determinazione della parte di spese a carico del funzionario che partecipa ad uno scambio o a un seminario.

b) Spese di soggiorno

ΙΤ

Il funzionario ha diritto a una indennità giornaliera forfettaria corrispondente all'alloggio, prima colazione, pasti, spostamenti locali e altre spese. Le spese di taxi nel luogo di destinazione sono incluse nell'indennità giornaliera e non danno luogo a rimborso da parte della Commissione.

L'ammontare dell'indennità giornaliera è quello applicato per le missioni dei funzionari della Commissione europea (grado A 4-B) e sarà annualmente comunicato dalla Commissione agli Stati membri.

L'indennità giornaliera forfettaria di soggiorno è frazionata come segue:

- per ciascun periodo di 24 ore: un'indennità giornaliera completa;
- per un periodo residuo, pari o inferiore a 6 ore: un quarto dell'indennità giornaliera;
- per un periodo residuo, pari o inferiore a 12 ore, ma superiore a 6 ore: metà della compensazione per una giornata intera;
- per un periodo residuo superiore a 12 ore: indennità giornaliera intera.

Per il calcolo delle indennità giornaliere si applicano le seguenti norme:

- per il viaggio in treno, si calcola la durata del soggiorno in base all'orario di partenza e di arrivo del treno, con l'aggiunta di trenta minuti prima della partenza e dopo l'arrivo;
- per il viaggio in aereo si calcola che la durata del soggiorno abbia inizio due ore prima del decollo e si concluda due ore dopo l'atterraggio dell'aereo;
- se l'impiego di un veicolo personale prolunga la durata della missione, le indennità giornaliere sono calcolate sulla base dell'orario del tragitto diretto più economico in treno o in aereo.

Scambi/seminari/controlli multilaterali abbinati a congedi

Se il congedo è superiore a tre giornate lavorative, la durata del soggiorno ufficiale per il calcolo dell'indennità giornaliera decorre dall'inizio dello scambio/seminario se i giorni di congedo precedono il soggiorno ufficiale e si conclude alla fine dello scambio/seminario se i giorni di congedo seguono il soggiorno ufficiale. Se è stato ottenuto un titolo di trasporto a prezzo ridotto, si calcolano le indennità per tener conto del periodo supplementare necessario all'ottenimento di una siffatta tariffa.

Non è concessa alcuna indennità giornaliera per la durata del tragitto necessario per recarsi nel luogo dello scambio/seminario/controllo multilaterale e per farne ritorno.

2. Modalità specifiche degli scambi

- a) Il pagamento di spese di viaggio per località diverse all'interno dello Stato membro ospiante sarà concordato tra i coordinatori interessati. La Commissione rimborserà le spese allo Stato appropriato.
- b) Nei casi in cui la durata dello scambio supera ventotto giorni nello stesso posto il tasso d'indennità di soggiorno è ridotto del 25 %.

Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno relative ai seminari (articolo 8, paragrafo 4)

1. Natura delle spese

Alcune spese direttamente connesse all'organizzazione dei seminari Mattheus-Tax possono essere prese a carico dalla Commissione: noleggio delle sale, interpretazione, installazione e affitto di cabine tecniche per interpretazione, altre spese connesse, quali il noleggio di materiale (proiettori, ecc.). Tali spese sono pagate dalla Commissione solo dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione.

2. Esenzione dall'IVA

ΙT

La Commissione è esente da tutti i diritti e le tasse, in particolare dall'imposta sul valore aggiunto, in applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. La Commissione compila un certificato di esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 15, paragrafo 10, della direttiva 77/388/CEE. Tale certificato viene allegato alle ordinazioni relative al noleggio delle sale e impianti.

3. Test del mercato

La Commissione può decidere, se del caso, di procedere a dei testi di mercato, alle ordinazioni e ai pagamenti per tali spese. Nel caso in cui la Commissione e gli Stati membri decidano di procedervi congiuntamente, la seguente procedura sarà applicata. Il noleggio di materiale e le prestazioni di servizio sono conclusi dopo aver proceduto ad un bando di gara. È pertanto necessario indire una gara, per quanto possibile e con tutti i mezzi appropriati, tra i fornitori che potrebbero realizzare la prestazione oggetto del contratto, in modo da assicurare che la fornitura sia soggetta a condizioni di mercato competitive.

Lo Stato membro ospitante procederà alla consultazione del mercato come segue:

- lo Stato membro ospitante procede ad una rapida prospezione del mercato (per le spese di cui al punto
 1) e invia per fax o per posta alla Commissione il formulario conforme al modello approvato dalla
 Commissione, unitamente a una copia delle offerte ricevute (due offerte per contratto);
- la Commissione compila un modulo ufficiale di ordinazione per il fornitore interessato e l'invia, unitamente al formulario «esenzione dall'IVA», direttamente al fornitore;
- il fornitore fattura i suoi servizi alla Commissione europea, all'attenzione del servizio finanziario della DG XXI. Salvo stipulazioni contrarie, i pagamenti sono effettuati nelle valuta del bilancio comunitario entro 60 giorni dal ricevimento della fattura definitiva nella valuta del bilancio comunitario.

ALLEGATO II

MODULO N. 1 DI VALUTAZIONE DELLO SCAMBIO FISCALIS

Ogni funzionario che abbia partecipato a uno scambio è tenuto, non appena tornato, a compilare il presente questionario e a inviarlo immediatamente al coordinatore nazionale Fiscalis.

Parte A: Dati relativi al compilatore

1. Nome del compilatore:					
2. Sesso:	Uomo	D	Oonna		
3. Età:					
4. Paese:					
B DK D EL E	F IRL I L NL		A P FIN S UK	BG CY CZ EE HU	LV LT PL RO SK SI
5. Qual è il suo settore di lavoro? (è possibile ir	ndicare più di un'opziono	e)			
IVA		Accise	Imposte dire	tte	Dogane
6. Che posizione occupa nella sua amministrazi	one?				
Direttore					
Dirigente					
Funzionario					
Tanzionario					
7. Qual è il suo lavoro nell'ambito della sua am	ministrazione? (indicare	una sola opzione	e)		
Verifiche/controlli			F	Formazione	
Indagini in materia di frode			Politiche/L		
Recupero			Amministrazio	_	
Cooperazione amministrativa		Con	nsulenza giuridica/o		
Relazioni col pubblico/contribuenti				specificare)	
8. Ha partecipato in precedenza ad uno scambio	o, seminario o controllo	multilaterale finas	nziato dalla Comur	nità europea?	
Scambio		O	ıanti?		
Seminario			ıanti?		
Controllo multilaterale			ıanti?		
		- Z			
9. Come valuta il livello delle sue conoscenze li	nguistiche? (indicando la	a lingua madre)			
	DA	DE	EL	ES	FR
Ottimo	Ottimo		ttimo	Ottimo	Ottimo
Buono	Buono		Suono	Buono	Buono
Di base	Di base	Di	base	Di base	Di base

L 206/52 IT	Gazzetta	ufficiale delle Cor	nunità europee		23.	7. 98
	Ottimo Buono Di base	Ottimo Buono Di base	Ottimo Buono Di base	Ottimo Buono Di base	Ottimo Buono Di base	SV
	Ottimo Buono Di base	Ottimo Buono Di base	Ottimo Buono Di base	Ottimo Buono Di base	Ottimo Buono Di base	
10. Qualifichi la formazione	e linguistica che la sua amministra Sufficiente	azione le ha offerto d	urante la sua carriera: Insufficiente			
11. Si occupa — quale mitt	tente o destinatario — di richieste Frequentemente	-	ninistrativa con altri Stat	i Membri?	Mai [
12. Come giudica l'utilità d	ei sistemi comunitari di comunica	azione e scambio d'in Buona		, Fiscal SCENT, ecc.)?	Molto scarsa	
13. Quale Stato membro ha		F IRL I L NL	A P FIN S UK			
14. In che periodo ha effett	tuato lo scambio?	/ -	/ /			
15. Quanti giorni lavorativi	comprendeva (esclusi festivi e fer	ie)?				
Formarsi	o scambio? (indicare tante opzioni un'idea generale dell'amministraz liare determinate prassi amministra Migliorare specifici metodi di la Altro (specific	ative voro	Migliorare	e specifiche competenze e specifiche relazioni di luppare nuove forme di	cooperazione	
Parteci p Assisten:	ato? (indicare tante opzioni quante pazione a corsi di formazione/semi Partecipazione a riunioni int Riunioni/visite con funzio Lettura di documenti int Lettura di fascicoli di contribu za allo sviluppo delle politiche int a verifiche/indagini/recuperi a tavo	inari erne onari terni uenti erne	Assistenza a	verifiche/indagini/recup verifiche/indagini/recup verifiche/indagini/recup Mansioni puramente a Altr	eri sul campo [

18.	Se ha partecipato a verifiche o indagini document	ali o sul campo, ha rilevato casi di	evasione fiscale?	
	Sì		No	
19.	Come giudica lo sforzo profuso dall'amministrazio	one ospite per soddisfare le sue rich	ieste?	
	Ottimo	Buono	Scarso	Molto scarso
	Parte C: Valutazio	one del compilatore in merito a	i benefici dello scambio	>
	In base all'esperienza acquisita mediante lo scan	nbio		
20.	Prevede che in futuro la sua capacità di prevenire	e rilevare casi di evasione e frode f	iscale sarà:	
	molto migliore?			
	piuttosto migliore?			
	leggermente migliore?	_		
	per nulla migliore?			
21.	La sua comprensione della normativa comunitaria membri è ora:	sull'imposizione indiretta e la sua	attuazione e amministrazio	one nazionale nel suo e in altri Stati
	molto migliore?	7		
	piuttosto migliore?			
	leggermente migliore?			
	per nulla migliore?			
22.	Prevede che la sua cooperazione con funzionari di	i altri Stati membri sarà:		
	molto n	naggiore per efficienza, efficacia e p	portata?	
	piuttosto n	naggiore per efficienza, efficacia e p	oortata?	
		naggiore per efficienza, efficacia e p		
	per nulla n	maggiore per efficienza, efficacia e p	oortata?	
23.	Prevede che le sue <u>personali</u> procedure amministr	ative saranno:		
	molto migliori?			
	piuttosto migliori?			
	leggermente migliori?	_		
	per nulla migliori?			
24.	Prevede che i suoi colleghi (o la sua unità o ammi	inistrazione nel complesso) traggano	o beneficio dalla sua esper	rienza:
	molto?			
	abbastanza?			
	poco?	_		
	per nulla?			
25.	Descrivere eventuali punti particolarmente positivi altri commenti. (Commenti succinti e ben leggibil			ompresi in quanto sopra; eventuali

MODULO N. 2 DI VALUTAZIONE DELLO SCAMBIO FISCALIS

Il presente modulo dev'essere compilato dal funzionario con maggiori responsabilità in relazione alla visita di un funzionario di un altro Stato membro. Dev'essere compilato alla partenza del funzionario invitato e inviato immediatamente al coordinatore nazionale Fiscalis.

Parte A: Dati	relativi al	compilatore	e al	funzionario	invitato

1.	Nome del compilatore:						
2.	Stato membro del compilatore:	B DK D EL E	F IRL I I I I I I I I I I I I I I I I I I	A P FIN S UK			
3.	Nome del funzionario invitato:						
4.	Paese del funzionario invitato:	B DK D EL E	F IRL I I I I I I I I I I I I I I I I I I	A P FIN S UK	BG CY CZ HE HU	LV LT PL RO SK SI	
		Parte B: In	formazioni relative allo	scambio			
5.	Come giudica il livello di preparaz Mo	ione del funzionario?	Buono	Insuffici	ente	Molto insufficiente	
6.	Come giudica l'impegno del funzio	onario in relazione ai suo	oi obiettivi?	Insuffici	ente	Molto insufficiente	
7.	Come giudica la capacità di comur Mo	icazione del funzionario	? Buona	Insuffici	ente	Molto insufficiente	
	Par	e C: Valutazione del c	ompilatore in merito a	i benefici dello so	cambio		
	In base all'esperienza acquisita os	pitando lo scambio					
8.	piuttosto leggermente	migliore?	casi di evasione e frode f	iscali sarà:			

ľT

9.	La sua comprensione della normativa comunitaria sull'imposizione indiretta e la sua attuazione e amministrazione nazionale nel suo e in altri Sta membri è ora:
	molto migliore?
	piuttosto migliore?
	leggermente migliore?
	per nulla migliore?
10.	Prevede che la sua cooperazione con funzionari di altri Stati membri sarà:
	molto maggiore per efficienza, efficacia e portata?
	piuttosto maggiore per efficienza, efficacia e portata?
	leggermente maggiore per efficienza, efficacia e portata?
	per nulla maggiore per efficienza, efficacia e portata?
11.	Prevede che le sue <u>personali</u> procedure amministrative saranno:
	molto migliori?
	piuttosto migliori?
	leggermente migliori?
	per nulla migliori?
12.	Prevede che i suoi colleghi (o la sua unità o amministrazione nel complesso) traggano beneficio dalla sua esperienza:
	molto?
	abbastanza?
	poco?
	per nulla?

13. Descrive eventuali punti particolarmente positivi o negativi dello scambio; eventuali risultati di rilievo non compresi in quanto sopra; eventuali altri commenti. (Commenti succinti e ben leggibili, preferibilmente in inglese, francese o tedesco).

MODULO N. 3 DI VALUTAZIONE DELLO SCAMBIO FISCALIS

Il presente modulo dev'essere compilato dal superiore gerarchico del funzionario che ha partecipato allo scambio, sei mesi dopo il ritorno del funzionario.

 $Il\ modulo\ compilato\ dev'essere\ inviato\ immediatamente\ al\ coordinatore\ nazionale\ Fiscalis.$

1.	Nome del funzionario che ha partecipato allo scambio:		
2.	Nome del compilatore:		
3.	Paese del compilatore: B DK D EL E	F A BG CY CY I FIN CZ L S EE NL UK HU	LV LT PL ROSK SI
	Valutazione del compilatore in merito ai b		51
	In base all'esperienza acquisita mediante lo sc		
4.	Il funzionario suo subordinato ha dimostrato ur	na capacità di prevenire e rilevare evasioni e frodi fiscali:	
	molto migliore?		
	piuttosto migliore?		
	leggermente migliore?		
	per nulla migliore?		
	Il funzionario suo subordinato comprende ora la suo e in altri Stati membri in modo:	a normativa comunitaria sull'imposizione indiretta e la sua attuazione e ammin	istrazione nazionale nel
	molto migliore?		
	piuttosto migliore?		
	leggermente migliore?		
	per nulla migliore?		
6.	La cooperazione del funzionario suo subordinat	o con funzionari di altri Stati membri è divenuta:	
	molto maggiore per efficien		
	piuttosto maggiore per efficien	· —	
	leggermente maggiore per efficien	· ——	
	per nulla maggiore per efficien	ıza, efficacia e portata?	
7.	Le <u>personali</u> procedure amministrative del funz	ionario suo subordinato sono divenute:	
	molto migliori?		
	piuttosto migliori?		
	leggermente migliori?		
	per nulla migliori?		
8.	Gli altri funzionari (o la sua unità o amministra	azione nel complesso) hanno tratto beneficio dall'esperienza del funzionario su	o subordinato:
	molto?		
	abbastanza?		
	poco?		
	per nulla?		
	_		

9. Descrivere eventuali punti particolarmente positivi o negativi dello scambio; eventuali risultati di rilievo non compresi in quanto sopra; eventuali altri commenti.

(Commenti succinti e ben leggibili, preferibilmente in inglese, francese o tedesco).

MODULO N. 1 DI VALUTAZIONE DEL SEMINARIO FISCALIS

Ogni funzionario che partecipi ad un seminario è tenuto a compilare, prima della fine del seminario, il presente questionario e a consegnarlo direttamente ai funzionari della Commissione presenti.

	Seminario frequentato:		
		Parte A: Dati relativi al compilatore	
1.	Nome del compilatore:		
2.	Sesso:	Uomo Donna	
3.	Età:		
4.	Paese: B DK D EL E	F	LV LT PL RO SK SI
5.	Qual è il suo settore di lavoro? (è possibile in IVA	icare più di un'opzione) Accise Imposte dirette	Dogane
	Che posizione occupa nella sua amministrazio Direttore Dirigente Funzionario		
/.	Qual è il suo lavoro nell'ambito della sua amb Verifiche/controlli Indagini in materia di frode Recupero Relazioni col pubblico/contribuenti Cooperazione amministrativa	Formazione Politiche/Legislazione Amministrazione centrale Consulenza giuridica/contenziosi Altro (specificare)	
	Ha partecipato in precedenza ad uno scambio Scambio Seminario Controllo multilaterale Come valuta il livello delle sue conoscenze li	guistiche? (indicando la lingua madre) Comunità europea?	
	Ottimo Buono Di base	DA DE EL ES Ottimo Ottimo Ottimo Buono Buono Buono Di base Di base Di base	Ottimo Buono Di base

L 206/58 IT	Gazzetta ufficiale	delle Comunità europ	ee	23. 7. 9
	TT	NI	DT.	EI CY
Ottimo	Ottimo	NL Ottimo	PT Ottimo	FI SV Ottimo
Buono	Buono	Buono	Buono	Buono
Di base	Di base	Di base	Di base	Di base
	EN			
Ottimo	Ottimo		Ottimo	Ottimo
Buono Di base	Buono Di base		Buono Di base	Buono Di base
10. Qualifichi la formazione linguistica che la si	ıa amministrazione le h			
Sufficiente		Insufficiente		
11. Lei si occupa — quale mittente o destinatar	io — di richieste di coo	perazione amministrativa	con altri Stati membri?	
Frequentemente		Occasionalmente		Mai
12. Come giudica l'utilità dei sistemi comunitar	di comunicazione e sc	ambio d'informazioni (VI	IES, SEED, Fiscal SCENT	' ecc.)?
Molto buona		Buona	Scarsa	Molto scarsa
	Parte R. Informazi	oni relative al seminar	io	
12. Company distributed by the dell's and the dell'			10	
13. Come giudica la scelta dell'argomento e deg	ii obiettivi dei seminario			
Molto buona		Buona	Insufficiente	Molto insufficiente
14. Come giudica la qualità dei documenti prep	aratori per il seminario?			
Molto buona		Buona	Insufficiente	Molto insufficiente
15. Come giudica l'operato della presidenza e de	ei relatori del seminario	e dei gruppi di lavoro?		
Molto buono		Buono	Insufficiente	Molto insufficiente
16. Come giudica l'operato degli altri partecipan	ti al seminario (e alle at	tività correlate)?		
Molto buono		Buono	Insufficiente	Molto insufficiente
17. Come giudica la qualità dei contributi prese	ntati?			
Molto buona		Buona	Insufficiente	Molto insufficiente
			msumerence	Molto insufficiente
18. Come giudica la qualità dei dibattiti in plen	aria e nei gruppi di lavo	oro?		
Molto buona		Buona	Insufficiente	Molto insufficiente
19. Come giudica le infrastrutture del seminario	(sale, attrezzature, inter	pretazione, ecc.)?		
Molto buone		Buone	Insufficienti	Molto insufficienti
Parte C: Val	utazione del compilat	ore in merito ai benef	ici del seminario	
In base all'esperienza complessiva del semin	ario (sessioni formali e	discussioni a margine)		
20. Prevede che in futuro la capacità, sua o della	sua amministrazione, o	li prevenire e rilevare cas	i di evasione e frode fisca	ile sarà:
molto migliore?				
piuttosto migliore? leggermente migliore?				
per nulla migliore?				

21.	La sua comprensione della normativa comunitaria sull'imposizione indiretta e la sua attuazione e amministrazione nazionale nel suo e in altri Stati membri è ora:
	molto migliore? piuttosto migliore? leggermente migliore? per nulla migliore?
22.	Prevede che la cooperazione, sua o della sua amministrazione, con funzionari di altri Stati membri sarà:
	molto maggiore per efficienza, efficacia e portata? piuttosto maggiore per efficienza, efficacia e portata? leggermente maggiore per efficienza, efficacia e portata? per nulla maggiore per efficienza, efficacia e portata?
23.	Prevede che le procedure amministrative, sue o della sua amministrazione, diverranno:
	molto migliori? piuttosto migliori? leggermente migliori? per nulla migliori?

24. Descrivere eventuali punti particolarmente positivi o negativi del seminario; eventuali risultati di rilievo non compresi in quanto sopra; eventuali altri commenti. (Commenti succinti e ben leggibili, preferibilmente in inglese, francese o tedesco).

MODULO N. 2 DI VALUTAZIONE DEL SEMINARIO FISCALIS

Ogni funzionario che partecipi a un seminario è tenuto, sei mesi dopo la fine del seminario, a compilare il presente questionario e a inviarlo immediatamente al coordinatore nazionale Fiscalis.

1.	Seminario frequentato:				
2.	Nome del compilatore:				
3.	Paese:				
	В	F		A I	BG LV
	DK	IRL		P	CY LT
	D	I	F		CZ PL
	EL	L			EE RO
	E	NL _		JK L H	HU SK
					SI
	A seguito della partecipazione al seminario	e del seguito dato al sem	ninario nell'ambito	della sua amministraz	zione
4.	La sua capacità di prevenire e rilevare evasion	i e frodi fiscali è divenuta	ta:		
	molto migliore?				
	piuttosto migliore?				
	leggermente migliore?				
	per nulla migliore?				
5.	La capacità della sua amministrazione nel suo	o complesso di prevenire	e rilevare evasioni e	e frodi fiscali è divenuta	:
	molto migliore?				
	piuttosto migliore?				
	leggermente migliore?				
	per nulla migliore?				
	per manu anguerer				
6.	La sua comprensione della normativa comun membri è ora:	itaria sull'imposizione ind	diretta e la sua attua	azione e amministrazion	e nazionale nel suo e in altri Sta
	molto migliore?				
	piuttosto migliore?				
	leggermente migliore?				
	per nulla migliore?				
7.	La comprensione, a livello della sua amminis nazionale nel suo e in altri Stati membri è or		ı comunitaria sull'in	nposizione indiretta e la	sua attuazione e amministrazion
	molto migliore?				
	piuttosto migliore?				
	leggermente migliore?				
	per nulla migliore?				
8.	La sua cooperazione con funzionari di altri Si	tati membri è divenuta:			
	molto maggiore per efficie	nza, efficacia e portata?			
	piuttosto maggiore per efficie	_			
	leggermente maggiore per efficie	_			
	per nulla maggiore per efficie				

9. La cooperazione della sua amministrazione con funzional	i di altri Stati membri è divenuta:					
molto maggiore per efficienza, efficacia piuttosto maggiore per efficienza, efficacia leggermente maggiore per efficienza, efficacia per nulla maggiore per efficienza, efficacia	e portata?					
10. Le sue personali procedure amministrative sono divenute molto migliori? piuttosto migliori? leggermente migliori? per nulla migliori?						
11. Le procedure amministrative della sua amministrazione nel suo complesso sono divenute:						
molto migliori? piuttosto migliori? leggermente migliori? per nulla migliori?						

12. Descrivere eventuali punti particolarmente positivi o negativi del seminario; eventuali risultati di rilievo non compresi in quanto sopra; eventuali altri commenti.

(Commenti succinti e ben leggibili, preferibilmente in inglese, francese o tedesco).

MODULO N. 1 DI VALUTAZIONE DEL CONTROLLO MULTILATERALE FISCALIS

Ogni funzionario che partecipi ad una riunione correlata ad un controllo multilaterale tenutosi in un altro Stato membro è tenuto, terminati i lavori del controllo multilaterale, a compilare il presente questionario e ad inviarlo immediatamente al coordinatore nazionale Fiscalis

Nome in codice del controllo multilaterale							
Parte A: Dati relativi al compilatore							
1. Nome del compilatore:							
2. Sesso:	Uomo Donna						
3. Età:							
4. Stato membro d'appartenenza:							
B DK D EL E	F						
5. Qual è il suo settore di lavoro? (è possibile in	licare più di un'opzione)						
IVA	Accise Imposte dirette	Dogane					
6. Che posizione occupa nella sua amministrazio	ne?						
Direttore Dirigente Funzionario							
7. Qual è il suo lavoro nell'ambito della sua am	ninistrazione? (indicare una sola opzione)						
Verifiche/controlli Indagini in materia di frode Recupero Politiche/Legislazione Amministrazione centrale	Relazioni col pubblico/contribuenti Cooperazione amministrativa Consulenza giuridica/contenziosi Altro (specificare)						
8. Ha partecipato in precedenza ad uno scambic	, seminario o controllo multilaterale finanziato dalla Comunità europea?						
Scambio Seminario Controllo multilaterale	Quanti? Quanti? Quanti?						
9. Come valuta il livello delle sue conoscenze li	guistiche? (indicando la lingua madre)						
Ottimo Buono Di base	DA DE EL ES Ottimo Ottimo Di base Di base Di base	Ottimo Buono Di base					

23.	7. 98 IT	Gazze	tta ufficiale delle Comunità euro	pee	L 206/63
		Ottimo Buono Di base	Ottimo NL Ottimo Buono Buono Di base Di base	Buono	FI SV Ottimo Buono Di base
		Ottimo Buono Di base	Ottimo Ottimo Buono Buono Di base Di base	Buono	Ottimo Buono Di base
		Sufficiente	Insufficiente		
11.	Lei si occupa — quale	Frequentemente Frequentemente	chieste di cooperazione amministrativ		Mai
12.	Come giudica l'utilità d	lei sistemi comunitari di comun	icazione e scambio d'informazioni (V	ZIES, SEED, Fiscal SCENT	Г, есс.)? Molto scarsa
		Parte B: Valutazione o	lel compilatore in merito al cont	rollo multilaterale	
13.	La scelta degli operator	i per il controllo multilaterale è	stata:		
		Molto buona	Buona	Insufficiente	Molto insufficiente
14.	Avreste comunque con	trollato l'operatore nei successiv	i dodici mesi?		
15.	Come giudica l'operato	dello Stato membro capofila? Molto buono	Buono	Insufficiente	Molto insufficiente
16.	Come giudica l'operato	dagli altri Stati membri? Molto buono	Buono	Insufficiente	Molto insufficiente
17.	Come giudica la qualità	à e quantità delle informazioni :	ricevute in merito agli operatori? Buona	Insufficiente	Molto insufficiente
18.	Ha rilevato casi di evas	ione fiscale a carico degli opera Sì No	tori iscritti nel suo Stato membro? In caso affermativo, p	per ECU:	
19.	Come giudica il rappor	to costi-benefici del controllo n	nultilaterale rispetto a controlli nazio	Insufficiente	edesimi operatori? Molto insufficiente
20.	Come giudica l'effetto	del controllo multilaterale sul fu	uturo rispetto delle norme da parte de	egli operatori coinvolti? Insufficiente	Molto insufficiente

21. Come giudica l'effetto (deterrente) del controllo multilaterale sul futuro rispetto delle norme da parte degli operatori non interessati dal controllo?

Molto buono

Buono

Insufficiente

Molto insufficiente

ΙΤ

Parte C: Valutazione del compilatore in merito ai benefici generali del controllo multilaterale

In base alla sua esperienza relativa al controllo multilaterale 22. Prevede che in futuro la sua capacità di prevenire e rilevare casi di evasione e frode fiscale sarà: molto migliore? piuttosto migliore? leggermente migliore? per nulla migliore? 23. La sua comprensione della normativa comunitaria sull'imposizione indiretta e la sua attuazione e amministrazione nazionale nel suo e in altri Stati membri è ora: molto migliore? piuttosto migliore? leggermente migliore? per nulla migliore? 24. Prevede che la sua cooperazione con funzionari di altri Stati membri sarà: molto maggiore per efficienza, efficacia e portata? piuttosto maggiore per efficienza, efficacia e portata? leggermente maggiore per efficienza, efficacia e portata? per nulla maggiore per efficienza, efficacia e portata? 25. Prevede che le sue personali procedure amministrative saranno: molto migliori? piuttosto migliori? leggermente migliori? per nulla migliori? 26. Prevede che i suoi colleghi (o la sua unità o amministrazione nel complesso) traggano beneficio dalla sua esperienza: molto? abbastanza? poco? per nulla?

27. Descrivere eventuali punti particolarmente positivi o negativi del controllo multilaterale; eventuali risultati di rilievo non compresi in quanto sopra;

eventuali altri commenti. (Commenti succinti e ben leggibili, preferibilmente in inglese, francese o tedesco).

MODULO N. 2 DI VALUTAZIONE DEL CONTROLLO MULTILATERALE FISCALIS

Il presente modulo dev'essere compilato dal funzionario responsabile dell'unità dello Stato membro capofila e inviato, al termine dei lavori del controllo multilaterale, al coordinatore nazionale Fiscalis, al quale occore inoltre inviare la relazione scritta sul controllo multilaterale.

Nome in codice del controllo multilaterale				
	Parte A: Dati re	lativi al compilatore		
1. Nome del compilatore:				
2. Stato membro d'appartenenza: B DK	F	A P		
D EL E	I L NL	FIN S UK		
Part	e B: Informazioni rela	ative al controllo mult	ilaterale	
3. Quali altri Stati membri hanno partecipato? B DK D EL E	F IRL I L NL	A P FIN S UK		
4. Quali imposte o dazi sono stati controllati?				
IVA		Accise 1	Imposte dirette	Dogane
5. A qual settore dell'attività appartengono gli c	peratori? (cfr. classificaz	ione NACE)		
Divisione	Gruppo	Classe		
6. Si è trattato di un controllo multilaterale di t multinazionale? coordinato?	ipo:			
7. In base a quali criteri sono stati scelti gli ope	eratori?			
Dimensioni del reddito interessato Settore d'attività Quota degli scambi intracomunitari	Programma nazionale di	controllo/individuazione	e dei rischi to di frode	
8. Come giudica l'operato degli Stati membri p	artecipanti?			
Molto buono		Buono	Insufficiente	Molto insufficiente
9. Come giudica la qualità e quantità delle info	rmazioni ricevute in me	rito agli operatori?		
Molto buona		Buona	Insufficiente	Molto insufficiente

10.	Ha rilevato casi di evasione fiscale a carico degli operatori is	scritti nel suo Stato membro?		
	Sì No		In caso affermativo, per EC	CU:
11.	Come giudica il rapporto costi-benefici del controllo multil	laterale rispetto a controlli naz	ionali non coordinati dei med	lesimi operatori?
	Molto buono	Buono	Insufficiente	Molto insufficiente
12.	Come giudica l'effetto del controllo multilaterale sul futuro	rispetto delle norme da parte	degli operatori coinvolti?	
	Molto buono	Buono	Insufficiente	Molto insufficiente
13.	Come giudica l'effetto (deterrente) del controllo multilateral	le sul futuro rispetto delle nor	me da parte di operatori non	interessati dal controllo?
	Molto buono	Buono	Insufficiente	Molto insufficiente
	Parte C: Valutazione del compilatore	e in merito ai benefici gene	rali del controllo multilate	erale
	In base alla sua esperienza relativa al controllo multilate	erale		
14.	Prevede che in futuro la sua capacità di prevenire e rilevare	casi di evasione e frode fiscal	e sarà:	
	molto migliore?			
	piuttosto migliore?			
	leggermente migliore?			
	per nulla migliore?			
15.	La sua comprensione della normativa comunitaria sull'impo membri è ora:	osizione indiretta e la sua attua	nzione e amministrazione nazi	onale nel suo e in altri Stat
	molto migliore?			
	piuttosto migliore?			
	leggermente migliore?			
	per nulla migliore?			
16.	Prevede che la sua cooperazione con funzionari di altri Stat	i membri sarà:		
	molto maggiore p	per efficienza, efficacia e porta	ta?	
		per efficienza, efficacia e porta		
		per efficienza, efficacia e porta per efficienza, efficacia e porta		
	per nuna maggiore p	per emelenza, emeacia e porta	ta:	
17.	Prevede che le sue <u>personali</u> procedure amministrative sarar	nno:		
	molto migliori?			
	piuttosto migliori? leggermente migliori?			
	per nulla migliori?			
				
18.	Prevede che i suoi colleghi (o la sua unità o amministrazion	ne nel complesso) traggano ber	neficio dalla sua esperienza:	
	molto?			
	abbastanza?			
	poco?			
	per nulla?			

19.	Descrivere eventuali punti	i particolarmente p	ositivi o negativi	del controllo	multilaterale; e	eventuali risultati	di rilievo non	compresi in	quanto :	sopra
	eventuali altri commenti.	(Commenti succint	ti e ben leggibili,	preferibilmen	ite in inglese, f	francese o tedesco	o).			